

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss.ii.mm. e dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche in seguito citato come R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii.
2. Il presente regolamento persegue la tutela degli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'ATC AN2 (in seguito ATC) a tutela della biodiversità, della sicurezza delle persone e del raggiungimento di una densità compatibile con le caratteristiche agro-forestali del territorio.
3. Tutti gli interventi di pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento saranno valutati dal Commissario Straordinario e trasmessi alla Regione per approvazione.
4. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera e) del Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – Limiti numerici massimi di accesso

1. L'ATC ammette i selecacciatori di cinghiale nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) Zona C: n. 200 selecacciatori;
 - b) Zona B: n. 51 selecacciatori;
 - c) Zona A: n. 63 selecacciatori così ripartiti nei relativi distretti
 - DG 1: n. 23 selecacciatori
 - DG 2: n. 40 selecacciatori
2. L'ATC ammette i gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) Zona C: n. 3 Gruppi di girata;
 - b) Zona B: nessun accesso;
 - c) Zona A: nessun accesso;
3. L'ATC ammette le squadre di braccata nei seguenti limiti numerici massimi, salvo fusione:
 - a) Zona C: n. 3 squadre di braccata in alternativa ai n. 3 gruppi di girata;
 - b) Zona B: n. 3 squadre di braccata;
 - c) Zona A: n. 5 squadre di braccata;
 - DG 1: n. 2 squadre di braccata
 - DG 2: n. 3 squadre di braccata

ART. 3 – Criteri di priorità di accesso

1. Il prelievo del cinghiale è consentito nelle forme disciplinate dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii
2. Le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale presentano all'ATC domanda entro il 31 gennaio 2025 utilizzando l'apposita domanda telematica disponibile sul sito internet dell'ATC o ritirando la modulistica presso

l'ATC medesimo.

3. Sono ammesse per la stagione venatoria 2025/2026 le squadre in braccata che rispettano le forme stabilite dal comma 8 del presente articolo.
4. L'ammissione al prelievo da parte della squadra/selecacciatore/gruppo di girata, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii., è condizionata al versamento di una quota la cui entità sarà stabilita per la caccia collettiva entro il 30 settembre 2025.
5. Per la caccia di selezione la quota di cui ai sensi dell'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii. dovrà essere pagata al momento della presentazione della domanda cui si dovrà allegare il bollettino di pagamento, pena esclusione. La quota sarà restituita al selecacciatore solo qualora l'ATC non assegni per motivi gestionali una UG-cinghiale e non consegni il materiale previsto per il prelievo.
6. La squadra/gruppo di girata/selecacciatore per poter essere ammessa al prelievo, deve possedere le caratteristiche previste dal vigente Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche.
7. Eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti le squadre ed i gruppi di girata richiedenti l'accesso potranno essere presentate all'ATC entro e non oltre il 15 marzo 2025. Le eventuali integrazioni non dovranno comunque compromettere i requisiti di ammissione di cui al R.R. 3/2012 e ss.mm.ii..
8. Qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti di cui all'art.2, l'ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo del cinghiale le squadre, i gruppi di girata ed i selecacciatori, secondo i seguenti criteri di priorità di accesso:

a. Criteri di priorità di ACCESSO per le SQUADRE:

- a1. Squadre omologhe costituite da almeno il 60% dei componenti residenti nei comuni dell'ATC che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda. Vengono ritenute omologhe quelle che mantengono almeno l'70% dei componenti che costituivano gli stessi nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.
- a2. Squadre costituite da almeno il 70% dei componenti facenti parte di 2 squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda) che presentano domanda di operare nello stesso DG-cinghiale in cui erano state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.
- a3. Squadre omologhe costituite da un numero di componenti residenti nei comuni dell'ATC inferiore al 60% che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda. Vengono ritenute omologhe quelle che mantengono almeno l'70% dei componenti che costituivano gli stessi nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente. A parità di domanda hanno

priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.

- a4. Squadre costituite da almeno il 70% dei componenti facenti parte di 2 squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda), che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cinghiale differente da quelli in cui sono state autorizzate le due squadre nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.
- a5. Squadre non omologhe costituite da un numero inferiore al 60% dei componenti facenti parte di una squadra autorizzata nella stagione venatoria precedente all'atto della richiesta, che non ripresenta domanda. A parità di domanda hanno priorità quelle costituite con il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC; in caso di ulteriore parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella Provincia di Ancona. Nel caso di ulteriore parità prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.

b. Criteri di priorità di ACCESSO per i SELECACCIATORI:

- b1. Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN2.
- b2. Selecacciatori con residenza anagrafica in altri comuni della Provincia di Ancona.
- b3. Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia al cinghiale in forma selettiva sul territorio di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche, con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie.
- b4. Altri

c. Criteri di priorità di ACCESSO per i GRUPPI DI GIRATA:

- c1. Gruppi di girata omologhi. Vengono ritenuti omologhi quei gruppi che mantengono almeno l'80% dei componenti che costituivano gli stessi nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono i gruppi con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.
- c2. Gruppi di girata costituiti da almeno il 40% dei componenti facenti parte di 2 gruppi di girata autorizzati nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda). A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono i gruppi con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.
- c3. Gruppi di girata non omologhi costituiti con il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza

anagrafica nella Provincia di Ancona. Nel caso di ulteriore parità prevalgono i gruppi di girata con il maggior numero di componenti. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nell'ATC. Nel caso di ulteriore parità prevalgono i gruppi con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità prevarrà il sorteggio.

9. L'ATC assegna in prima fase l'UG-cinghiale alle squadre ammesse la stagione venatoria precedente valutando l'impegno e i risultati ottenuti nell'annata venatoria precedente. I parametri considerati per la valutazione sono in ordine di priorità:
 - a) numero di azioni di caccia effettuate la S.V. precedente nella UG-cinghiale oggetto di assegnazione;
 - b) valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nell'UG-cinghiale gestita e liquidati dall'ATC;
 - c) completamento del piano di abbattimento;
 - d) sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti;
 - e) collaborazione all'esecuzione di interventi gestionali previsti nel Piano annuale;
 - f) contrasti e contenziosi con l'ATC;
10. L'ATC assegna quindi le UG-cinghiale alle squadre non omologhe e ai gruppi di girata non ammessi nella Stagione Venatoria precedente in relazione alle disponibilità territoriali residue. I parametri considerati per la valutazione sono in quelli stabiliti nel comma 8.
11. L'ATC assegna, infine, le UG-cinghiale ai selecacciatori. I parametri considerati per la valutazione sono in ordine di priorità:

ZONA A

- a) imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti che dimostrino che la principale fonte di reddito deriva dalle attività menzionate;
- b) residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata;
- c) senza residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata;
- d) residenza anagrafica nel DG-cinghiale senza iscrizione nella squadra di braccata;

ZONA B

- a) imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti che dimostrino che la principale fonte di reddito deriva dalle attività menzionate;
- b) residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata/gruppo di girata
- c) senza residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata/gruppo di girata;
- d) residenza anagrafica nel DG-cinghiale senza iscrizione nella squadra di braccata/gruppo di girata;

ZONA C

- a) residenza anagrafica nella Zona C;
- b) altri.

12. Per finalità gestionali, rispetto la domanda pervenuta, l'ATC può disporre l'inserimento delle figure preposte in altro DG-cinghiale fino all'assegnazione completa delle UG-cinghiale.

13. A ciascun selescacciatore viene assegnata una sola UG-cinghiale. Oltre all'UG assegnata il selescacciatore può chiedere l'accesso al prelievo anche in Zona C.

ART. 4 – Gestione del cinghiale

1. Il prelievo del cinghiale in forma selettiva è consentito nei tempi stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale.
2. La squadra, i gruppi di girata e i selescacciatori sono tenuti ad eseguire il Piano di Abbattimento (PA) nelle modalità stabilite dal Piano Annuale dell'ATC.
3. Le squadre, i gruppi di girata e i cacciatori di selezione sono tenuti a rispettare le modalità di prelievo stabilite nel Disciplinare Venatorio Regionale.
4. I capisquadra e i conduttori dei gruppi di girata devono assicurare un buon livello nell'organizzazione dei censimenti, il passaggio di informazioni e il coordinamento con l'ATC, secondo le modalità stabilite dal Piano Annuale dell'ATC.
5. Il trattamento delle spoglie dei cinghiali abbattuti sarà stabilito in conformità con il R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e dal successivo apposito Disciplinare Venatorio Regionale.
6. Le squadre e i gruppi di girata sono tenute ad effettuare almeno 10 battute/girate, pena la mancata ammissione alla stagione venatoria.
7. I selescacciatori sono tenuti a rispettare il Piano di Abbattimento o ad effettuare almeno 10 uscite.

ART. 5 – Controllo di Cinghiale

1. Il controllo numerico è effettuato secondo le norme emanate in merito dalla Regione.
2. L'ATC si impegna a collaborare fattivamente con la Polizia Provinciale per gli aspetti organizzativi legati al controllo del cinghiale.

TITOLO III

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

ART. 6 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi). I DG-cervidi comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L.N. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico Venatorie.
2. L'ATC ripartisce l'intero territorio dei DG-cervidi in Unità di Gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni non inferiori a 100 ettari.
3. Il numero delle UG-cervidi di cui al comma precedente è corrispondente al numero di selescacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii che saranno ammessi alla gestione e al prelievo dei cervidi.
4. Il numero dei selescacciatori di cui al comma precedente è stabilito in base ai risultati dei censimenti che saranno svolti nei mesi di marzo e aprile 2025.

ART. 7 – La gestione dei Cervidi

1. Il Piano annuale di gestione dei cervidi, redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii, viene adottato e trasmesso alla Regione e all'OFR entro il 15 maggio 2025.
2. L'ATC consegna la Relazione Consuntiva Finale alla Regione e all'OFR entro il 15 aprile 2025.
3. Il prelievo dei cervidi sarà richiesto solo quando nei DG-cervidi la densità stimata per le differenti specie sarà superiore a cinque individui per chilometro quadrato.

ART. 8 – Accesso al prelievo dei cervidi

1. Entro il 31 gennaio 2025 i selecacciatori interessati alla gestione e al prelievo presentano domanda di ammissione in uno dei DG-cervidi, utilizzando l'apposita domanda telematica disponibile sul sito internet dell'ATC medesimo o mediante apposito modulo reso disponibile dall'ATC.
2. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecacciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. nei termini indicati dall'ATC AN2 e consegnare l'attestato della prova di tiro (solo per chi inoltra la domanda per la prima volta), pena esclusione;
3. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi in base ai criteri espressi nei commi 3 e 4 dell'art.6, valgono i seguenti criteri di priorità:
 - I. Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC che presentano domanda nello stesso DG-cervidi in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda; in caso di parità avranno priorità i selecacciatori residenti nel DG-cervidi in cui fanno domanda; in caso di parità avranno priorità i selecacciatori che hanno completato il piano di abbattimento; nel caso di ulteriore parità avranno priorità i selecacciatori che hanno effettuato il numero maggiore di uscite; in caso di ulteriore parità prevarrà la graduatoria.
 - II. Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC che presentano domanda nello stesso DG-cervidi in cui non sono stati ammessi per la S.V. 2024/2025 a causa della limitazione numerica delle UG-cervidi; in caso di parità prevarrà la graduatoria.
 - III. Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC che presentano domanda in altro DG- cervidi in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda; in caso di parità avranno priorità i selecacciatori residenti nel DG-cervidi in cui fanno domanda; nel caso di ulteriore parità avranno priorità i selecacciatori che hanno completato il piano di abbattimento; nel caso di ulteriore parità avranno priorità i selecacciatori che hanno effettuato il numero maggiore di uscite; in caso di ulteriore parità prevarrà la graduatoria.
 - IV. Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC che presentano per la prima volta domanda in un DG-cervidi; in caso di parità avranno priorità i selecacciatori residenti nel DG-cervidi in cui fanno domanda; nel caso di ulteriore parità prevarrà la graduatoria.
 - V. Selecacciatori con residenza anagrafica in altri comuni della Provincia di Ancona che presentano domanda nello stesso DG-cervidi in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda; in caso di parità avranno priorità i selecacciatori che hanno completato il piano di abbattimento; nel caso di ulteriore parità avranno priorità i selecacciatori che hanno effettuato il numero maggiore di uscite; in caso di ulteriore parità prevarrà la graduatoria.

VI. Altri.

4. Successivamente alla domanda ogni seleggiatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella:

Titolo	Punteggio
1. Dotazione di base	Residuo della stagione precedente
2. Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta	+10
3. Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>)	+20
4. Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii)	+6 Acquisibile una sola volta su presentazione di documentazione specifica
5. Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i) R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii)	+2 Acquisibili una sola volta su presentazione di documentazione specifica
6. "Anzianità" di acquisizione del titolo di seleggiatore di Cervidi	+1 Per ogni anno dall'acquisizione dell'abilitazione (<i>escluso l'anno di conseguimento della stessa</i>) – Puntii acquisibili una sola volta su presentazione di documentazione specifica
7. Stagioni di caccia di selezione ai Cervidi effettuate	+2 Ogni S.V. in cui sia dimostrata l'autorizzazione alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche – Puntii acquisibili una sola volta su presentazione di documentazione specifica
9. Mancata o fraudolenta consegna di schede o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	-40
10. Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+3 0 Tutte le consegne puntuali e corrette Non tutte le consegne puntuali e corrette
11. Nessuna uscita, anche in un solo ciclo, finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato	Sospensione per un anno
12. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa inferiori a 16 (8+8)	Sospensione per un anno

Titolo	Punteggio	
13. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa superiori a 16 (8+8)	0	
14. Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+15	
15. Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti</i>)	+3	Tutti i reperti consegnati puntualmente e ben preparati
	0	Non tutti i reperti consegnati puntualmente e ben preparati
16. Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>certificato dal Responsabile di Distretto</i>)	-15	ogni abbattimento
17. Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+5	ogni caso
18. Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+1	ogni uscita
19. Abbattimento di maschi adulti al posto di femmine/piccoli	-30	ogni errore
20. Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-10	ogni errore
21. Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-10	ogni errore
22. Svolgimento del Ruolo di Responsabile di Distretto	+5	Per coloro che hanno svolto l'attività nell'assoluto rispetto delle indicazioni fornite dall'ATC

I punteggi previsti alle voci della tabella indicate dal punto 2 al punto 9 sono aggiornati prima dell'assegnazione dei DG-Cervidi. I punteggi indicati nella tabella dal punto 10 al punto 20 sono aggiornati al momento dell'assegnazione dello specifico Piano di abbattimento individuale.

1. L'assenza superiore a un giorno nelle giornate dedicate ai censimenti obbligatori secondo le indicazioni dettate dall'ATC esclude il selecacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere.
2. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione da inoltrare all'ATC.
3. Il selecacciatore che per un anno non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.
4. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
5. L'assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:

- piccolo dell'anno (Classe 0): -2
 - Maschio di un anno (M1): -6
 - Maschio adulto (M2+): -10
 - Femmina (F1, F2+): - 4
6. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce., ma tenendo sempre in riferimento i principi di turnazione, di equità fra i seleccacciatori afferenti allo stesso e le necessità gestionali finalizzate alla conservazione delle popolazioni di cervidi.
 7. I seleccacciatori che nella S.V. trascorsa non hanno completato il piano di abbattimento con un numero di uscite inferiore a 16 (8+8), saranno esclusi dal prelievo per un anno.
 8. I capi assegnati non possono essere ceduti.
 9. I capi assegnati possono essere rinunciati, ma la rinuncia comporta comunque la riduzione del punteggio di merito pari al 50% corrispettivo del valore del capo.

ART. 9 – Modalità di esecuzione del prelievo

1. Il prelievo di Cervidi è consentito nelle forme e nei tempi stabiliti dal vigente Calendario Venatorio Regionale per il prelievo in forma selettiva degli ungulati. E' comunque vietato l'impiego di cani.
2. A seguito dell'assegnazione definitiva del DG-cervidi, la scelta dell'UG-cervidi da parte dei seleccacciatori avviene secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) Accordo unanime dei seleccacciatori ammessi nel DG;
 - b) Diritto di "prelazione" sulla scelta dell'UG-cervidi qualora intenda mantenere la medesima UG assegnata la stagione precedente (in caso di modifica dei confini dell'UG hanno comunque diritto di priorità di scelta coloro i quali avevano assegnata una UG il cui territorio faccia parte per almeno il 60% del territorio della eventuale nuova UG), a prescindere dalla dotazione di punteggio nella Gra.Ce.;
 - c) Sulla base dei punteggi definiti dalla Gra.Ce con priorità di scelta a beneficio di coloro che sono stati ammessi nel DG nella S.V. 2024/25. Ai nuovi ammessi nel DG viene assegnata comunque l'ultima priorità di scelta dell'UG successivamente alla scelta effettuata dai seleccacciatori già autorizzati nella precedente stagione venatoria a prescindere dal punteggio nella Gra.Ce.
3. Ogni seleccacciatore esercita il prelievo nel territorio dell'UG-cervidi assegnatagli.
4. Il seleccacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento è tenuto a rispettare le modalità di prelievo stabilite nel Disciplinare Venatorio Regionale.

ART. 10 – Gestione dei cervidi

1. In ogni DG-cervidi l'ATC si avvale di un responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e un massimo di 2 vice-responsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii.
2. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia individuato almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii.

TITOLO IV

DISPOSIZION COMUNI

ART. 11 – Recupero dei capi feriti

1. Il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF) non si configura come attività di caccia e può essere svolto dai soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, ad eccezione delle aree protette di cui alla L.N. 394/1991 e alla L.R. 15/1994.
2. Per il RUF l'ATC utilizza i conduttori di cane da traccia abilitati.
3. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
4. L'ausiliare deve essere abilitato da un giudice dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), esperto in cani da traccia.

TITOLO V

NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 12 – Norme accessorie

1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e al vigente Calendario Venatorio Regionale.
2. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può modificare nel corso dell'anno i relativi Piani di abbattimento e le modalità di esecuzione degli stessi.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono subordinate all'approvazione della Regione Marche per quanto di sua competenza.
4. Il cacciatore in possesso della abilitazione da selescacciatore individuata alla figura lett. c), c.1, art. 2 del R.R. 3/2012 per accedere al prelievo selettivo degli ungulati deve possedere l'attestazione rilasciata da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro. Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare il bersaglio con almeno 4 colpi.

ART. 13 – Corsi di formazione

1. I corsi di abilitazione alle figure di cui all'art. 2 del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii. saranno effettuati in base alle domande pervenute.
2. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 50 iscritti per ciascun corso, l'ATC si riserva di non effettuare il corso di abilitazione. Al momento della presentazione della domanda dovrà

essere allegato la ricevuta del versamento dovuto per l'accesso al corso; l'importo versato sarà restituito nel caso in cui il corso non venga effettuato.